



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L. n. 381/1991 – L.R. n. 34/2001 – Integrazione della DGR n. 182/2011 – Requisiti e modalità per l'iscrizione delle cooperative sociali ad oggetto plurimo all'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n 34/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e sport- P.F. Contrasto alla violenza di genere e terzo settore;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Contrasto alla Violenza di genere e Terzo settore nonché l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- 1) Di integrare quanto previsto dalla DGR n. 182 del 14/02/2011 recante "L. n. 381/1991 e LR n. 34/2001 - Requisiti e modalità per l'iscrizione delle cooperative sociali all'Albo regionale istituito dall'art. 3 della LR n. 34/2001 e criteri per la gestione dell'Albo medesimo" stabilendo che le cooperative sociali ad oggetto plurimo possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella sezione B dell'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n 34/2001 nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 1. le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale sono tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge 381/91).
 2. Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale;
 3. l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2) Di stabilire che ai fini della fruizione delle agevolazioni previste per le cooperative sociali di "tipo B", la percentuale di lavoratori svantaggiati va calcolata in rapporto ai dipendenti e soci lavoratori nell'attività di "tipo B", escludendo invece il personale impiegato nell'attività socio-sanitaria ed educativa di "tipo A", facendo riferimento alle due distinte posizioni contributive aperte all'INPS"
- 3) Di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Graldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

- L. n. 381 dell'8 novembre 1991 "Disciplina delle cooperative sociali";
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 9 ottobre 1992 n. 116;
- Circolare INPS – Direzione generale contributi – 11 maggio 1992 n. 109
- Circolare Ministero del Lavoro – Direzione generale della cooperazione - 8 novembre 1996 n. 153;
- Circolare INPS n. 89 del 15 aprile 1999;
- L.R. n. 34 del 18 dicembre 2001 "Promozione e sviluppo della cooperazione sociale"
- D.G.R. n. 182 del 14 febbraio 2011 "Requisiti e modalità per l'iscrizione delle cooperative sociali all'albo regionale istituito dall'art.3 della L.R. 34/2001 e criteri per la gestione dell'albo medesimo";
- Interpello Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 15 maggio 2009 n. 42;

Motivazioni

La legge 8 novembre 1991 n. 381 stabilisce che le Regioni istituiscano l'Albo regionale delle cooperative sociali. In particolare l'art. 1 prevede che le cooperative sociali perseguano l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 9 ottobre 1992 n. 116, nell'interpretazione dell'art. 1 della citata legge n. 381/1991, chiarisce che le cooperative sociali possono svolgere attività di cui al punto a) oppure al punto b) del medesimo articolo. Di conseguenza le cooperative in parola non possono svolgere attività plurime inerenti entrambi i punti e, già nell'atto costitutivo e nello statuto, devono specificare in quale delle due aree intendono operare.

La Circolare del Ministero del Lavoro – Direzione generale della cooperazione - 8 novembre 1996 n. 153, pur non facendo cadere la distinzione fra cooperative sociali di tipo a) e quelle di tipo b), ha ritenuto possibile definire cooperative sociali anche quelle i cui statuti prevedano il possibile e contemporaneo svolgimento di attività ricomprese sia nella lettera a) che in quella b) dell'art. 1 della legge n. 381/1991, superando la preclusione alla costituzione di cooperative sociali ad oggetto plurimo, a condizione che:

1. le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge 381/91). Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale;
2. l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La circolare supporta tale indicazione anche in considerazione che molte aree di bisogno e di svantaggio, per la loro peculiarità, comportano indubbiamente interventi funzionalmente collegati. Detta circolare specifica, altresì, che è ammessa l'iscrizione delle cooperative in esame negli albi regionali nella sezione sia sub a) che sub b).

La circolare INPS n. 89 del 15/04/1999, nel richiamare quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 153 del 1996, specifica che le cooperative ad oggetto plurimo debbano avere due gestioni nettamente separate tali da consentire il controllo sulla corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa sulle due diverse fattispecie e, pertanto, per l'assolvimento degli adempimenti contributivi, vanno attribuiti due numeri di matricola (due distinte posizioni contributive). Quindi l'INPS ribadisce la possibilità della costituzione di cooperative sociali impegnate in entrambe le attività, queste ultime però, devono rimanere distinte per l'applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente.

La L.R. n. 34 del 18 dicembre 2001 prevede, all'art. 3, che l'Albo regionale delle cooperative



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sociali è suddiviso in "tipologia A, comprendente le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; tipologia B, comprendente le cooperative che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; tipologia C, comprendente i consorzi di cui all'art. 8 della L. 381/1991";

La D.G.R. n. 182 del 14/02/2011 a sua volta prevede di "articolare l'albo regionale delle cooperative sociali" nelle sezioni "A", "B" e "C" secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 34/2001.

L'Interpello n. 42/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, richiamando la possibilità per le cooperative sociali di svolgere congiuntamente le due attività, specifica che ai fini della fruizione delle agevolazioni previste per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ritiene corretto calcolare la percentuale di lavoratori svantaggiati in rapporto al solo personale impiegato nell'attività di tipo "B" escludendo, invece, il personale impiegato nell'attività di tipo "A" facendo riferimento alle due distinte posizioni contributive aperte all'INPS.

Nella prassi applicativa, la Regione Marche ha previsto che le cooperative sociali possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale alternativamente o nella tipologia sub A) o in quella sub B) per cui le cooperative sociali ad oggetto plurimo devono operare una scelta di inquadramento.

La rappresentanza del sistema cooperativo della Regione Marche (ultima richiesta effettuata da UEcoop in data 27/06/2019) ha proposto la revisione normativa regionale in ragione della necessità rilevata da alcune cooperative, di poter svolgere contemporaneamente le due tipologie di attività in quanto spesso capita che gli interventi sono funzionalmente collegati.

La PF Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore ha avviato una verifica della prassi amministrativa e dei disposti normativi di cui sopra dalla quale è scaturito che:

- dalla normativa statale e regionale non si desume un esplicito divieto alla contestuale iscrizione delle cooperative sociali sia alla sezione A che alla Sezione B nell'albo regionale;
- dalle Circolari del Ministero del Lavoro e dell'INPS si evince superata la preclusione alla costituzione di cooperative ad oggetto plurimo;

Con nota Id n. 17860682 del 24/09/2019 il Servizio Politiche Sociali e Sport ha fatto proprio il suddetto orientamento della PF ed ha formulato una richiesta di parere al Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e attività normativa finalizzata ad avere un supporto legale in merito.

Con nota Id n. 18055749 del 16/10/2019 il Servizio Avvocatura e attività normativa della Regione Marche - PF Produzione legislativa, ha espresso il proprio parere tramite il Comitato tecnico per la legislazione che, nella riunione dell'11/10/2019, ha condiviso l'orientamento del Dirigente del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio Politiche Sociali e Sport rilevando che dalla normativa richiamata e dalla D.G.R. n. 182/2011 non si desume alcun divieto di contestuale iscrizione all'albo regionale delle cooperative in oggetto.

La IV Commissione Consiliare, durante la seduta del 17/10/2019 ha audito il dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport ed il Dirigente della PF Contrasto alla Violenza di genere e Terzo settore in relazione alla PDL n. 213/2019 "Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale". Durante la riunione è stata esplicitata l'ipotesi di procedere per via amministrativa, senza intervento del legislatore regionale, al fine di consentire l'iscrizione all'albo regionale di cooperative ad oggetto plurimo, così come prefigurato dalla "Richiesta di parere" prot. n. 17860682 del 24/09/2019 a firma del Dirigente Giovanni Santarelli a cui il Servizio Avvocatura e attività normativa - P.F. Produzione legislativa, ha risposto in modo affermativo come da nota suindicata.

Proposta

Sulla base delle indicazioni riportate nelle motivazioni del presente documento istruttorio, si propone la presente deliberazione avente per oggetto: "L. n. 381/1991 - L.R. n. 34/2001 - Integrazione della DGR n. 182/2011 - Requisiti e modalità per l'iscrizione delle cooperative sociali ad oggetto plurimo all'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n 34/2001", volta a:

- 1) integrare quanto previsto dalla DGR n. 182 del 14/02/2011 recante "L. n. 381/1991 e LR n. 34/2001 - Requisiti e modalità per l'iscrizione delle cooperative sociali all'Albo regionale istituito dall'art. 3 della LR n. 34/2001 e criteri per la gestione dell'Albo medesimo" stabilendo che le cooperative sociali ad oggetto plurimo possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella sezione B dell'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n 34/2001 nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 1. le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale sono tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge 381/91).
 2. Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale;
 3. l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
- 2) stabilire che ai fini della fruizione delle agevolazioni previste per le cooperative sociali di "tipo B", la percentuale di lavoratori svantaggiati va calcolata in rapporto ai dipendenti e soci lavoratori nell'attività di "tipo B", escludendo invece il personale impiegato nell'attività socio-sanitaria ed educativa di "tipo A", facendo riferimento alle due distinte posizioni contributive aperte all'INPS"

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, di





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26, comma 1, del D.lgs n.33/2013.

Il responsabile del procedimento
Dirigente P.F. contrasto alla violenza
di genere e terzo settore

(~~Giovanni~~ Pozzari)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E TERZO SETTORE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(~~Giovanni~~ Pozzari)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Giovanni Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. X pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)